COMUNE DI MACUGNAGA

PROVINCIA DEL VERBANO – CUSIO – OSSOLA

Piazza Municipio 1

TEL.0324 – 65009
FAX.0324 – 65817
C.F. e P.I.V.A 00421450032

ORDINANZA N° 14

IL SINDACO

VISTA la necessità di eliminare l'insidia per le persone della presenza di neve e ghiaccio sui marciapiedi e nelle vie comunali;

CONSIDERATO che la presenza di ghiaccio sulle pubbliche vie sono ogni anno causa di infortuni a numerosi pedoni;

RITENUTO, pertanto, di dover adottare, per ragioni di pubblico interesse, provvedimento a salvaguardia della pubblica e privata incolumità;

RITENUTO pertanto di vietare lo scarico libero sul suolo comunale dei canali di gronda e pluviali e lo stillicidio delle acque bianche nelle strade e vie comunali sul territorio comunale;

Visto il disposto dell'art.70 del regolamento di Polizia urbana che dispone che il proprietario deve mettere i canali conduttori dell'acqua piovana lungo le strade provinciali e comunali;

Visto l'art.39 del regolamento edilizio che dispone che tutti gli edifici devono essere provvisti di idonee coperture, munite di canali gronda e pluviali per la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche e che non sono ammessi scarichi liberi sul suolo pubblico;

Visto l'art.908 del Codice Civile che dispone che il proprietario deve costruire i tetti in maniera che le acque piovane scolino sul suo terreno e non puo' farle cadere nel fondo del vicino;

Visto il D.lgs n°267 del 18.08.2000;

Vista la legge n°689 del 24.11.1981;

ORDINA

Ai proprietari, agli amministratori ed ai conduttori a qualsiasi titolo di immobili di qualsivoglia destinazione, entro il termine di 90 (novanta giorni) dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sono tenuti ad adoperarsi affinché:

- lo scarico dei canali gronda e pluviali e lo stillicidio delle acque bianche non ricada sulle strade e suolo comunale.
- lo stillicidio delle acque piovane non ricada sul suolo pubblico.
- alla rimozione immediata di ghiaccioli formatosi dallo stillicidio di canaline. gronde,grondaie,balconi,terrazze o altri simili sporgenze.

DISPONE

Che, i trasgressori, delle su indicate disposizioni sono soggetti alla sanzione amministrativa da euro 25,00 a d euro 500,00 determinata ai sensi dell'art.7bis del D.lgs n.267/2000 e secondo i principi della legge n.689 del 24.11.1981. oltre alla sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art.11 della legge regionale 8 luglio 1999 n.19 salva ogni altra azione del Comune per l'inadempienza ed eventuali danni patiti a causa della stessa.

Comunica ai sensi e per gli effetti di cui all'art.3, comma 4 della Legge n°241/90 e s.m.i., che contro la presente ordinanza può essere proposto entro giorni 30 (trenta) ricorso al Prefetto del V.C.O. (legge n°1199/1971) ed entro giorni 60 (sessanta) ricorso al T.A.R. del Piemonte.

MACUGNAGA, 05-04-2017

IL SINDACO
(CORSI STEFANO)

COMUNE DI MACUGNAGA (VB)